

Repertorio n. 2189

Raccolta n. 776

===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno ventotto del mese di aprile, nel Comune di Spinetoli, località Pagliare del Tronto, nella sede della Società, piazza Kennedy n. 5, ove richiesta, alle ore diciotto e minuti trenta.

Innanzi a me Dott. MARIANNA CALABRESE, Notaio in Ascoli Piceno, iscritta al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo,

===== E' PRESENTE IL SIGNOR =====

- CALVARESI LUIGINO, nato in Cossignano il 24 agosto 1955 e domiciliato, per la carica, in Spinetoli (AP), ove appresso, impiegato,

(CLV LGN 55M24 D096R);

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della "GAS TRONTO S.R.L.", con sede in Spinetoli (AP), Piazza Kennedy n. 5, capitale sociale Euro 50.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: 01732230444, numero di iscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo: 168973.

Io Notaio sono certa dell'identità personale, qualifica e poteri del detto Comparente, cittadino italiano, il quale, col mio consenso, dichiara di rinunciare alla assistenza dei testimoni.

Il signor CALVARESI LUIGINO, nella sua qualità anzidetta, mi chiede di assistere, redigendone il relativo verbale, alla Assemblea straordinaria della società, riunitasi oggi, in detto luogo, alla ora anzidetta, per discutere e deliberare sul seguente

===== ORDINE DEL GIORNO =====

1) generale riformulazione dello Statuto Sociale.

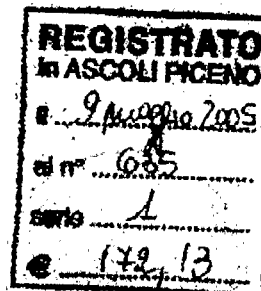
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo tredici dello Statuto Sociale, il signor CALVARESI LUIGINO, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Egli dato atto:

* che sono presenti, in proprio, i soci, rappresentanti l'intero capitale sociale, e precisamente:

- per COMUNE DI MONTEPRANDONE, con sede in Monteprandone (AP), Piazza dell'Aquila n.1, codice fiscale: 00376950440, il sindaco signor Mengiatti Bruno, nato in Monteprandone (AP) il giorno 11 gennaio 1947, (MNZ BRN 47A11 F591R), titolare di una partecipazione di Euro 20.076,00 (ventimilasettantasei virgola zero zero), pari al 40,15% (quaranta virgola quindici per cento) del capitale sociale;

- per il COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO, con sede in Monsampolo del Tronto (AP), Corso Vittorio Emanuele n.87, codice fiscale: 82000530442, il sindaco signor Schiavi Remo, nato in Monsampolo del Tronto (AP) il 2 giugno 1945 (SCH RME 45H02



Dott. Marianna Calabrese - Notaio - 63100 Ascoli Piceno - Via Venezia 26 - tel. 0736.252501 - fax 0736.250026

P380K), titolare di una partecipazione di Euro 7.593,00 (settemilacinquecentonovantatré virgola zero zero), pari al 15,19% (quindici virgola diciannove per cento) del capitale sociale; =====

- per il COMUNE DI COLLI DEL TRONTO, con sede in Colli del Tronto (AP), via Garibaldi n.1, codice fiscale: 00355250440, il sindaco signor Giacobetti Massimiliano, nato in Olten (Svizzera) il 15 dicembre 1968, (GCB MSM 68T15 Z133J), titolare di una partecipazione di Euro 6.360,00 (seimilatracentosessanta virgola zero zero) pari al 12,72% (dodici virgola settantadue per cento) del capitale sociale; =====

- per il COMUNE DI SPINETOLI, con sede in Spinetoli (AP), Piazza Giacomo Leopardi n.31, codice fiscale: 00362890444, il sindaco signor Gnala Angelo, nato in Ascoli Piceno (AP) il 16 dicembre 1961, (CNL NGL 61T16 A462X), titolare di una partecipazione di Euro 12.304,00 (dodicimilatracentotrenta virgola zero zero), pari al 24,61% (ventiquattro virgola sessantuno per cento) del capitale sociale; =====

- per il COMUNE DI CASTORANO, con sede in Castorano (AP), via P.C.Orzi n.3, codice fiscale: 80003750447, il sindaco signor Pezza Franco, nato in Castorano (AP) il 22 gennaio 1951 (PZZ FNC 51A22 C931I), titolare di una partecipazione di Euro 3.667,00 (tremilaseicentosessantasette virgola zero zero), pari al 7,33% (sette virgola trentatré per cento) del capitale sociale; =====

* che del Consiglio di Amministrazione sono presenti: se medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i signori Paolini Ottavio Attilio Mauro, Pimti Giovanni, Macconi Guido, Mascetti Enrico, Consiglieri; =====

* che non si è resa obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2477 2° e 3° comma C.C., la nomina del Collegio Sindacale, in quanto per due esercizi consecutivi non sono stati superati due dei limiti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile ed in quanto il capitale sociale è inferiore all'importo ivi previsto; =====

* che gli intervenuti sono stati da lui previamente identificati, e che non ricorre alcun caso di carenza di legittimazione al voto ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), articoli 120 (partecipazioni rilevanti), 121 (partecipazioni reciproche), 122 (patti parasociali di voto); =====

dichiara l'Assemblea legalmente costituita, in via totalitaria, e valida, pertanto, a deliberare sul citato ordine del giorno; =====

La seduta è aperta. =====

Prende la parola il Presidente signor CALVARESI LUIGINO, il quale, passando all'esame dell'argomento all'ordine del giorno, fa presente all'Assemblea che, alla luce della nuova normativa in materia di società di capitali, si renda neces-



sario procedere ad una generale riformulazione dello Statuto Sociale, fermi restando gli essenziali scopi sociali, che peraltro vengono integrati.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo di Statuto Sociale che modifica in toto ed integralmente il vecchio testo.

L'Assemblea, udite le proposte del Presidente e le sue dichiarazioni, dopo esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo, così modificato, dello Statuto Sociale, che consta di trentadue (n.32) articoli; Statuto Sociale che viene qui di seguito integralmente riportato:

<<STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 112 e 113, comma 1° lettera c) del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e articolo 35 Legge Finanziaria 2002, ed ai fini della gestione del servizio di vendita del gas metano come disposto dall'articolo 21 del D.Lgs.23 maggio 2000 n.144, è costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata: "GAS TRONTO S.r.l."

Articolo 2

SEDE

La Sede è nel Comune di SPINETOLI (AP) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Articolo 3

DURATA

La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemila-trenta), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 4

OGGETTO

La Società ha per oggetto:

- a) l'acquisto, l'importazione e la vendita di gas per qualsiasi uso;
- b) l'acquisto e la vendita, anche al consumo, di energia per tutti gli usi;
- c) l'erogazione di altri servizi e/o lo svolgimento di atti-

vità complementari, strumentali o connessi a quelli di cui
punti precedenti; -----
d) ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse
energetiche nel quadro di una politica di razionale utiliz-
zazione delle medesime, finalizzata anche al contenimento
consumi di energia; -----
e) aggiornamento e verifica degli standard previsti da
carta dei servizi e rapporti con l'autorità per l'energia
elettrica ed il gas; -----
f) informazione sull' utilizzo corretto degli impianti ci-
vili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia
risparmio energetico; -----
g) attività finalizzate all'ottimizzazione dei consumi di
energia in generale, quali: -----
- gestione di contratti d'acquisto e vendita di energia te-
cnica, elettrica ed alternativa; -----
- gestione delle utenze e sviluppo dei servizi integrati; -
- attività di gestione tecnica di impianti che abbiano att-
tenza con i servizi medesimi; -----
- studi di fattibilità e di direzione dei lavori, che sia-
riconducibili ai servizi di cui sopra; -----
La Società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui
ai precedenti comma, con il consenso della Assemblea dei So-
ci, oltre che in forma diretta a mezzo della propria strutt-
ra organizzativa, anche in altre forme di gestione ammissibi-
li, quali concessioni a terzi, società di capitali ed og-
altra forma consentita dalla legge, se ed in quanto compat-
bili con gli scopi aziendali, fatta eccezione per quelle a-
tività oggetto di vincoli normativi. -----
La società inoltre, può partecipare, con il consenso dell'
Assemblea dei Soci, ad altre aziende speciali, a consorzi,
società di capitali, ovvero può concorrere alla loro forma-
zione, per l'espletamento di attività strumentali e/o
supporto ai servizi affidati alla sua gestione, oppure c-
abbiano per oggetto settori o fasi delle attività ad essa a-
segnate, oppure ancora che abbiano per oggetto attività e
servizi di interesse della proprietà aziendale e della comu-
nità dalla stessa amministrata e che siano complementari
connessi, direttamente o indirettamente, ai servizi di cui
precedente articolo. -----
Può compiere per gli stessi fini, operazioni industriali,
commerciali e finanziari, comprese le prestazioni di garan-
zie, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istitu-
zioni bancarie e creditizie, rilasciare garanzie reali e per-
sonali nei limiti di legge, fruire di contratti in leasing
anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con ent-
pubblici e privati, in ottemperanza alle disposizioni di leg-
ge. -----
La "GAS TRONTO S.r.l." può, rivolgere servizi inerenti al
l'oggetto sociale ad altri soggetti pubblici o privati. -----



Articolo 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c. I Comuni soci mantengono una partecipazione prevalente del capitale mai inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso. In caso di aumento del capitale sociale i Comuni soci esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

Articolo 6

VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (arti. 2481 - 2481 bis - 2481 ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi conferimenti, diversi dal denaro, di soli beni immobiliari funzionali e strumentali all'attività effettivamente svolta, e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 28.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (arti. 2482 - 2482 bis 2482 ter - 2482 quater c.c.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere o messo il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 7

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una

partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore). Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

Articolo 8

PARTECIPAZIONI

La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di Euro.

Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salva l'applicazione dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 3 comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi delle partecipazioni sono decise dai soci con le modalità ed il quorum che il presente statuto prevede per le decisioni dei soci.

Articolo 9

TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale) risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

Articolo 10

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, previo gradimento espresso dagli altri soci.

La proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da tra-



sferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi, conformemente agli artt. 11, 12 e 13 del presente statuto, senza obblighi di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso da esercitarsi secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 28. -----

Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce effetto verso la società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro dei soci della società. I soci hanno diritto di prelazione per la cessione, ed il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota dovrà darne avviso raccomandato agli altri soci indicando la quota che intende cedere, il prezzo richiesto e le modalità di pagamento; entro trenta (30) giorni dal ricevimento di questa comunicazione ciascun socio potrà esercitare la prelazione sulla cessione della quota, decorso detto termine senza alcuna comunicazione al socio potrà liberamente cedere la propria quota a terzi. -----

Se più soci intendono esercitare il diritto di prelazione, si rispetteranno le proporzioni di partecipazione degli stessi al capitale sociale. -----

Il diritto di prelazione è escluso: -----

- a) nei trasferimenti che avvengono a favore di altri soci;
- b) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, a patto che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalle quali risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria; -----
- c) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia; ==
- d) ogni trasferimento di quote è comunque soggetta alla norma prevista dall'art. 5 del presente statuto, ovvero che venga salvaguardata la conservazione ai soci pubblici del 51% (cinquantuno per cento) delle quote. -----

Articolo 11

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili
- b) la nomina degli amministratori, del Presidente e del Vice Presidente del consiglio di amministrazione e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 12.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 24 c.c.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 12

DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nel



domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare. =====

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. =====

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO =====

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare. =====

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. =====

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA =====

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c. =====

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta. =====

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico (qualora nominato);
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati, Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti).

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti o astenuti.

G) VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in



allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 13

DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O

DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art. 11 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare epradescritto all'art. 12.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano u-

na sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare. =====

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; =====
- l'indicazione dei soci consenzienti; =====
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; =====
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari; =====
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario. ==

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====
- il contenuto e le risultanze della decisione. =====

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione del socio entro il termine suddetto equivale a voto contrario. =====

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. =====

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale misura proporzionale alla sua partecipazione. =====

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. =====

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. =====

===== Articolo 14 =====

===== AMMINISTRAZIONE =====

Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nel

materie di cui all'art. 11 del presente statuto, la società può essere amministrata:

a) da un amministratore unico; oppure,

b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto dalla loro nomina:

b.1 - con metodo collegiale,

b.2 - con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente statuto,

b.3 - con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente statuto,

fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile devono essere adottate con metodo collegiale.

La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del sistema di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2475 del codice civile.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina e comunque per non oltre tre esercizi.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia proceduto l'assemblea dei soci, elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con le medesime modalità può essere nominato anche un vice presidente cui è attribuito il potere di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, a meno che detto compenso sia stato stabilito nell'atto costitutivo.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i

componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato. Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

----- Articolo 15 -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE -----
Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato: -----

A - PRESIDENZA -----

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B - RIUNIONI -----

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci, o dal revisore, se nominati.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma, spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento

della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C - DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

D - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E - DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Articolo 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO DELLA CONSULTAZIONE

SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso

per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la deliberazione collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 15 del presente statuto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali

autorizzazioni alla stessa conseguenti; =====

- l'indicazione degli Amministratori consenzienti; =====

- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della contrarietà o astensione; =====

- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che mancata sottoscrizione equivale a voto contrario. =====

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto (quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; =====

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i amministratori i quali entro i tre giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. =====

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. =====

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori carica. =====

La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori. =====

Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. =====

===== Articolo 17 =====

===== AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA E DISGIUNTIVA =====

Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2 e b.3 del comma 1 dell'art. 14 del presente statuto, i componenti dell'organo amministrativo, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono: =====

a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione; =====

b) in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione; =====

oppure, in deroga a quanto precede, con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina. ---
In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione. -----
Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. -----

Articolo 18 -----

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' -----

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta: -----

a) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale: -----

a.1 - al presidente del consiglio di amministrazione, previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del consiglio di amministrazione; -----

a.2 - nell'ambito del potere conferito, all'amministratore delegato; -----

b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale: -----

b.1 - a ciascun componente dell'organo amministrativo in via disgiunta dagli altri, nelle materie in cui detto componente dell'organo amministrativo possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della sua nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo; -----

b.2 - ai componenti dell'organo amministrativo in via congiunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della loro nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti componenti dell'organo amministrativo possano operare con metodo congiuntivo. -----

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi. -----

Articolo 19 -----

SANZIONI AMMINISTRATIVE -----

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il rela-

tivo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave. -

..... Articolo 20

..... AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società, è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente

..... Articolo 21

..... AZIONE DI RESPONSABILITA'

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale.

..... Articolo 22

..... DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

..... Articolo 23

..... ORGANO DI CONTROLLO

Quali organi di controllo, i soci, con propria decisione possono nominare:

o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 24;

o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 25;

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificando le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 24.

..... Articolo 24

..... COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema società per azioni (artt. 2397 e ss.).

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile, in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al

arti. 2406 e 2407 cod. civ. -----
la retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci
all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro
ufficio. -----

Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al
Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denunzia
nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta
da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale so-
ciale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui
fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ad eventuali
proposte all'assemblea. -----

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ. -----

----- Articolo 25 -----

----- REVISORE -----

In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile
della società può essere esercitato da un Revisore iscritto
nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. --
Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato
decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste
dall'art. 2399 cod. civ. -----

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto
della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. --
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con la scadenza alla
data della decisione dei soci di approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dall'incarico. -----

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con
deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di
revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sen-
tito l'interessato. Il revisore svolge le funzioni di cui al-
l'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione
di cui all'art. 2409-sexies cod. civ. -----

----- Articolo 26 -----

----- ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI -----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo ammini-
strativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio
ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di
legge. -----

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da
adottarsi entro centoveventi giorni dalla chiusura dell'eserci-
zio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora partico-
lari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo
caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro
relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio re-
datto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. -----

----- Articolo 27 -----

----- UTILI -----

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta
una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destina-
re alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il

quinto del capitale sociale. -----
La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura. -----

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. -----
Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi. -----

----- Articolo 28 -----
----- RECESSO DEL SOCIO -----

A) CASI DI RECESSO -----

Il diritto di recesso compete: -----

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto; -----
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci; -----
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto. -----

B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO -----

L'istanza del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, il recesso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare. -----

C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO -----

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento